

**IN BREVE:**

1. Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale;
2. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle novità IRPEF 2024;
3. Affitti brevi: cedolare secca al 26% se gli immobili locati sono più di due;
4. Iscrizione all'AIRE: le novità della Legge di Bilancio 2024;
5. Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali;
6. Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
7. Benefici "prima casa" in favore di persone trasferite all'estero per ragioni di lavoro;
8. Detraibilità delle spese sanitarie pagate dal Fondo a una struttura sanitaria;
9. Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024;
10. La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti;
11. La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti;
12. Ritenuta d'acconto per agenti e mediatori di assicurazione dal 1° aprile 2024.

**APPROFONDIMENTO:**

Riforma dell'IRPEF 2024: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

## IN BREVE

### *1. Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale*

*D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18*

Il 28 febbraio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del cosiddetto decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023).

Con la pubblicazione è quindi certa la **riapertura dei termini per pagare le rate della cosiddetta Rottamazione-quater**.

In particolare, è stata posticipata al 15 marzo la scadenza della rata scaduta il 28 febbraio 2024; inoltre è prevista anche la possibilità, per chi non avesse ancora provveduto, di versare la "maxi rata" scaduta il 18 dicembre 2023, che a sua volta era un posticipo delle rate scadute il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. In sintesi, è possibile versare le prime 3 rate della rottamazione entro 15 marzo 2024.

Le altre novità del decreto prevedono:

- **conferma del divieto di e-fattura dei medici;**
- **proroga al 31 dicembre 2024** del termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali;
- **estensione del ravvedimento speciale** anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022;
- **estensione sino a 72 mesi** del termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma;
- **proroga di un anno dei termini per la notifica degli atti di recupero** in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024;
- possibilità, per determinate **società cooperative** che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 2024, senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni;
- **estensione del termine per avvalersi delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa** di abitazione previste dall'art. 64 del D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro. Dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024;
- **proroga dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025** dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 5,

comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, che stabilisce il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.

## **2. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle novità IRPEF 2024**

*Agenzia delle Entrate, Circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E*

Con la Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di IRPEF dal D.Lgs. n. 216/2023.

In attuazione della delega fiscale (Legge n. 111/2023), il D.Lgs. ha previsto, tra l'altro, una temporanea **rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF, delle detrazioni d'imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l'abrogazione della normativa relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE).**

*Vedi l'Approfondimento*

## **3. Affitti brevi: cedolare secca al 26% se gli immobili locati sono più di due**

*Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 63*

Cedolare secca più cara per gli affitti brevi inferiori a 30 giorni. Ma solo se gli immobili sono più di due.

A prevederlo è l'art. 1, comma 63, della Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) che modifica la disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili.

La misura, in particolare, si applica sul contratto di affitto della seconda, terza e quarta casa stipulato dalle persone fisiche. Se viene concesso in locazione breve un solo immobile, l'aliquota è confermata al 21%. Se, invece, sono concessi in locazione breve **più immobili**, su uno a scelta del contribuente si applica l'aliquota del 21%, mentre **sul contratto di affitto della seconda, terza e quarta casa si applica il 26%**.

In caso le unità concesse in locazione breve siano **più di quattro**, l'**attività** si intende **svolta in forma imprenditoriale** e, quindi, sarà necessario aprire la partita IVA.

## **4. Iscrizione all'AIRE: le novità della Legge di Bilancio 2024**

*Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 242 e 243*

L'art. 1, commi 242 e 243, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ha

introdotto alcune importanti disposizioni in materia di **obblighi anagrafici**.

In particolare, il comma 242, di modifica della Legge n. 1228/1954, da un lato eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero, dall'altro riduce la sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive da parte dell'interessato, purché rese comunque entro 90 giorni dal termine prescritto.

In particolare, per l'**inadempimento degli obblighi anagrafici** la **sanzione amministrativa "piena"** è ora **compresa tra i 100 e i 500 euro**. La sanzione è **ridotta ad un decimo del minimo** (quindi a 10,00 euro) di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata **con ritardo non superiore a 90 giorni**, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Introdotte anche **misure più severe** per chi, spostando anche solo di fatto la propria residenza all'estero, **non ottempera all'iscrizione all'AIRE**.

Per la mancata comunicazione della residenza in caso di trasferimento dall'estero è infatti prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria tra i 200 e i 1.000 euro** per ciascun anno in cui perduri

l'omissione. La sanzione viene **ridotta ad un decimo del minimo** (dunque a 20,00 euro), se la comunicazione ai fini dell'ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata **con un ritardo non superiore a 90 giorni**, sempre a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

L'accertamento e l'irrogazione della sanzione è di **competenza esclusiva del Comune** nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il successivo comma 243 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024 prevede uno specifico **obbligo di segnalazione al Comune** di iscrizione anagrafica in capo a **tutte le amministrazioni pubbliche** che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di elementi tali da indicare la residenza all'estero, anche solo di fatto, del concittadino. Il Comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.

### **5. Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali**

Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):

- le società di capitali,
- le società consortili,

- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  - gli enti commerciali,
- devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono **escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa** (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente **in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine**. La misura della tassa anche per il 2024 sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2024 superiore a 516.456,90 euro.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro**.

## **6. Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**

*Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi da 94 a 98*

A partire dal 1° luglio 2024, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

Dal 1° luglio, dunque, non sarà più possibile utilizzare l'home banking per versamenti, a mezzo F24, che contengano la compensazione dei crediti Inps e Inail.

Inoltre, i crediti Inps maturati dai lavoratori autonomi potranno essere compensati solo 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge e, sempre dal 1° luglio, scatterà il **divieto della "compensazione orizzontale" per chi ha imposte erariali iscritte a ruolo o accertamenti per importi superiori a 100mila euro**.

## **7. Benefici "prima casa" in favore di persone trasferite all'estero per ragioni di lavoro**

*Agenzia delle Entrate, Circolare 16 febbraio 2024, n. 3/E*

Con Circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle recenti modifiche normative in materia di imposte indirette introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dai decreti "Anticipi" e "Salva-infrazioni" emanati nel 2023.

Tra le misure concernenti l'imposta di registro, la Circolare chiarisce in merito alle novità introdotte con l'art. 2 del Decreto "Salva-infrazioni" (D.L. n. 69/2023), che modifica i criteri per avvalersi dell'imposta di registro agevolata, cosiddetta "prima casa" (con aliquota del 2%) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli **acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro**.

In merito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che **possono accedere al beneficio** le persone fisiche che, contestualmente:

- si siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro;
- abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'immobile;
- abbiano acquistato l'immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

### **8. Detraibilità delle spese sanitarie pagate dal Fondo a una struttura sanitaria**

Con Risposta ad interpello n. 43 del 15 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga le spese sanitarie di un iscritto direttamente a una struttura sanitaria, nell'ipotesi in cui i contributi versati al Fondo non siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie pagate direttamente dal Fondo sono **detraibili** in base al principio di "cassa" **nell'anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria**.

Le predette spese, quindi, **non possono essere portate in detrazione** nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del *de cuius*, relativa **all'anno precedente di sostenimento delle stesse**.

### **9. Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024**

È fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al **credito d'imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online**. A disporre la proroga, informa un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un

provvedimento direttoriale dello scorso 15 febbraio.

Il ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda.

### **10. La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti**

*INPS, Circolare 7 febbraio 2024, n. 33*

Con la Circolare 7 febbraio 2024, n. 33, l'INPS ha comunicato che per l'anno 2024 il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è **pari a 18.415,00 euro**.

### **11. La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti**

*Comunicato stampa 21 febbraio 2024*

Il cosiddetto Decreto "Sanzioni" approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2024 chiarisce la differenza tra crediti non spettanti, inesistenti e spettanti (seppur in difetto).

Si considera **inesistente** il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo.

Si considera **non spettante** il credito, diverso da quello inesistente, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non

spettante anche il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista.

Infine, il credito si considera **spettante** se è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale.

Le tre fattispecie sono sanzionate in misura diversa.

### **12. Ritenuta d'acconto per agenti e mediatori di assicurazione dal 1° aprile 2024**

*Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 89 e 90*

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto importanti cambiamenti riguardo l'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni.

A partire dal **1° aprile 2024**, l'obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto è stato esteso:

- agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che

rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

La **ritenuta d'acconto** è **pari al 23%** ed è **calcolata sul 50% dell'ammontare della provvigione**. Tuttavia, se l'agente comunica al committente/preponente/mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, la base imponibile su cui si calcola la ritenuta d'acconto scende al 20% dell'ammontare della provvigione. **stesse.**

## APPROFONDIMENTO

### **RIFORMA DELL'IRPEF 2024: LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con la Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di IRPEF dal D.Lgs. n. 216/2023. In attuazione della delega fiscale (Legge n. 111/2023), il D.Lgs. ha previsto, tra l'altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF, delle detrazioni d'imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l'abrogazione della normativa relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE).

#### **Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito**

La circolare illustra, **limitatamente al periodo d'imposta 2024**, i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote introdotti dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023, come di seguito riportati:

1. 23% per i redditi fino a 28mila euro;
2. 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro;
3. 43% per i redditi che superano 50mila euro.

Rispetto alla disciplina recata dall'art. 11, comma 1, del TUIR, pertanto, limitatamente all'anno 2024, la circolare specifica che:



- è prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- il primo scaglione di reddito è innalzato a 28mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione;
- l'aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è soppressa;
- il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, restano invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

### **Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato**

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 216/2023, innalza, sempre **per il solo anno 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da lavoro dipendente** (art. 13, comma 1, lett. a), primo periodo, del TUIR).

Tale modifica si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15mila euro.

Il documento di prassi chiarisce, altresì, che con la modifica viene **ampliato, fino a 8.500 euro, l'ammontare del reddito escluso da imposizione** (la *no tax area*), previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati,

equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

L'Agenzia precisa, inoltre, che la modifica riguarda solo il primo periodo dell'art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR, e, pertanto, resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.

In particolare, la circolare ricorda che nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il reddito di riferimento), deve tenersi conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario, e della quota di agevolazione ACE.

Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

### **Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali**

L'art. 2 del D.Lgs. n. 216/2023 ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali prevedendo, **per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione spettante per l'anno 2024**, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020).

La riduzione, pari a 260 euro, deve essere operata sull'importo della detrazione determinato ai sensi dell'art. 15, comma 3-*bis*, del TUIR.

### **Abrogazione dell'ACE**

La circolare, infine, si sofferma sull'abrogazione, **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023**, della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), chiarendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.